

Disegno di legge delega per l'aggiornamento della normativa urbanistica-edilizia e del paesaggio

Articolo 1

(Delega al Governo in materia di attività urbanistica- edilizia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la compilazione di un unico testo normativo recante, nell'ambito del governo del territorio, i principi fondamentali in materia di attività edilizia, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni.

2 Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e di conservazione comunque realizzabili quali espressione del diritto di edificare connaturato alla proprietà fondiaria ed edilizia;

b) diversificazione degli interventi edilizi ai fini della loro sottoposizione a regimi sostanziali, procedurali, contributivi e sanzionatori differenziati, in ragione della loro natura e del carico urbanistico prodotto;

c) semplificazione delle procedure anche mediante la sostituzione dei titoli edilizi preventivi, comunque denominati, con certificazioni di conformità asseverate da professionisti abilitati, nonché mediante la riduzione dei singoli pareri e degli atti di assenso, comunque denominati, necessari per intraprendere l'attività edilizia, anche attraverso il razionale utilizzo dello strumento della conferenza di servizi;

d) individuazione della normativa tecnica per l'edilizia ai fini della tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica nonché ai fini della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

e) doverosità dell'esercizio dei poteri di controllo, vigilanza e sanzionatori;

f) diversificazione delle misure sanzionatorie, in relazione alla natura dell'illecito commesso; applicazione della sanzione penale nei casi di effettiva lesione o messa in pericolo dei beni correlati all'attività edilizia; introduzione di sanzioni amministrative per la mera inosservanza di prescrizioni e modalità esecutive; previsione di un aggravamento delle pene, anche attraverso l'introduzione di un autonomo reato, quando le condotte abusive sono commesse in zone o su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali o regionali; specificazione della nozione di variazioni essenziali; previsione di sanzioni, anche di natura interdittiva e accessoria, per chi renda false dichiarazioni o attestazioni.

Articolo 2

(Delega al Governo in materia di paesaggio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per le modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 previste nel comma 2.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a. diversificazione delle misure sanzionatorie, in relazione alla natura dell'illecito commesso; applicazione della sanzione penale nei casi di effettiva lesione o messa in pericolo dei beni paesaggistici; introduzione di sanzioni amministrative per la mera inosservanza di prescrizioni e modalità esecutive; graduazione del sistema sanzionatorio penale o amministrativo nei casi in cui l'intervento risulti comunque compatibile con il vincolo paesaggistico.

Articolo 3 (Disposizioni comuni)

1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che si pronuncia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere di cui al comma 1 o decorso il termine di trenta giorni previsto per l'acquisizione di tale parere, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dei medesimi articoli.

4. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi emanati in attuazione del presente disegno di legge delega, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.

5. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.